



Deliberazione n° 15

in data 31/01/2023

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIZIONE PER LA PROCEDURA CONCORSALE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, NONCHE' DETERMINAZIONI CONSEGUENTI - APPROVAZIONE RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 3, DEL D. LGS. 23/12/2022 N. 201 - ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DI C.C. N. 12 DEL 17/01/2023.

L'anno duemilaventitre e questo di trentuno del mese di Gennaio, alle ore 16:15, nella Residenza Comunale, in seduta Pubblica si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Sono intervenuti i Signori:

N.	Nome e Cognome	Presente	Assente
1	TONDI FABRIZIO	P	
2	VOLPINI NICCOLO'	P	
3	ROMANI LUCILLA	P	
4	MARTINI MARIA LORENZA	P	
5	TONDI SERENA	P	
6	FORTI LUCIANO	P	
7	SABATINI MASSIMO	P	
8	ZOPPI ANDREA	P	
9	TONDI LUCA		A
10	MAMMOLOTTI CINZIA		A
11	LELI ANDREA	P	
12	BAIOCCHI FRANCESCA BRUNA	P	
13	TONDI GIORGIO	P	

Totale

11

2

Presiede la seduta il Dott. Fabrizio Tondi nella sua qualità di Presidente, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso, incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:

Il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dichiara che il file audio informatico, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti, è riportato nella delibera n. 14 della seduta odierna, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con delibera n. 28 del 30/07/2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che all'interno del territorio del Comune di Abbadia San Salvatore il servizio di illuminazione pubblica (consistente nella messa a norma, adeguamento, manutenzione e gestione della rete e degli impianti di illuminazione pubblica) risulta attualmente assicurato "in economia" dal Comune;
- che il servizio di illuminazione pubblica rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica come previsto dal D. Lgs. 23/12/2022 n. 201;

PREMESSO inoltre:

- che in base a quanto unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa, tesi questa condivisa dal Comune, il servizio in questione rappresenta un servizio pubblico locale a rilevanza economica, posto che *«le attività afferenti alla messa a norma, adeguamento, manutenzione e gestione della rete e degli impianti di illuminazione pubblica insistenti sul territorio comunale configurano un servizio pubblico locale, attesa la loro utilità per obiettive esigenze della collettività e la loro funzionalità al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile»* (Cons. St., sez. V, 16 dicembre 2004, n. 8090; conformemente, Cons. St., sez. V, 25 novembre 2010, n. 8232);
- che le medesime considerazioni valgono anche per le attività connesse alla realizzazione di nuove reti e impianti strumentali all'erogazione del servizio comunale di pubblica illuminazione, e ciò alla luce del fatto che trattasi comunque di attività *«caratterizzate, sul piano soggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico»* (TAR Sardegna, sez. I, 11 giugno 2009, n. 966; nello stesso senso, Cons. St., sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369);

RILEVATO che il Comune di Abbadia San Salvatore, anche in considerazione degli investimenti da realizzare sugli impianti di pubblica illuminazione, ritiene opportuno procedere all'esternalizzazione della predetta gestione, affidando le attività gestionali in favore di un operatore del settore;

VISTA la delibera di C.C. n. 12 del 17/01/2023 con la quale:

- è stato stabilito di assumere il servizio di illuminazione pubblica come servizio pubblico locale, da esternalizzare previsto affidamento da assentire conformemente ai principi comunitari in materia di assegnazione dei servizi pubblici locali;
- è stata approvata la relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, propedeutica all'affidamento di un servizio pubblico locale;
- è stata approvata la proposta di avviare e porre in essere tutte le attività strumentali all'affidamento del servizio di illuminazione pubblica all'interno del territorio comunale, il tutto con l'obiettivo di individuare il nuovo gestore mediante l'espletamento di apposita procedura concorsuale (anche facendo ricorso alle diverse forme di PPP), in conformità

PRESO ATTO che in data 31/12/2022 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 301 del 23/12/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", il quale detta una nuova disciplina quadro sui servizi pubblici locali ed abroga alcune disposizioni vigenti in materia, confluite nel decreto legislativo o comunque ritenute non più necessarie rispetto al disegno complessivo di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

CONSIDERATO che tra le disposizioni soppresse vi è l'art. 34, commi 20, 21 e 25 del D.L. 18/10/2012 n. 179 in merito alla relazione sull'affidamento del servizio rispetto alle ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta ed al periodo transitorio già trascorso per l'adeguamento degli affidamenti ai requisiti europei;

DATO ATTO CHE:

- il D. Lgs. 201/2022 non prevede norme transitorie, pertanto dal 31/12/2022 deve essere complessivamente applicato a tutte le procedure di affidamento di un servizio pubblico locale a rilevanza economica non ancora avviate;

- che alcune disposizioni del decreto (vedi art. 8) prevedono interventi regolatori da parte di enti preposti (presidenza del Consiglio dei Ministri), per i quali sono previsti tempi lunghi;
- per contro, non si desume dal decreto che gli enti che comunque intendono procedere con l'esternalizzazione del servizio debbano sospendere ogni e qualunque attività in attesa della disponibilità dei documenti di cui sopra;

CONSIDERATO:

- che l'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 "Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale":
 - a) al comma 1 stabilisce le diverse modalità di affidamento;
 - b) al comma 2 individua i criteri di cui tenere conto ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio;
 - c) al comma 3 prevede che relativamente alle valutazioni di cui al comma 2 deve essere redatta apposita relazione nella quale, tra l'altro, deve essere evidenziata la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto europeo per la forma di affidamento prescelta;
- che in considerazione della volontà del Comune di esternalizzare l'attività di cui trattasi, appare necessario adottare ogni e più opportuna determinazione sul punto, atta a individuare i requisiti del servizio pubblico oggetto di esternalizzazione, così come correttamente rilevato nella relazione ex art. 14 comma 3 del D.Lgs. n. 201/2022, relativa al servizio di illuminazione pubblica, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VALUTATO CHE:

- attraverso l'affidamento della gestione unitariamente intesa a un solo operatore in relazione all'intero territorio comunale, non si ritiene possa generarsi una lesione ai principi sottesi alle esigenze della concorrenza per il mercato;
- a seguito delle modifiche normative recentemente intervenute, nonché del pronunciamento referendario del 2011 e delle statuizioni della Corte Costituzionale in materia di disciplina afferente ai servizi pubblici locali, l'affidamento di tali attività risulta oggi disciplinato dalla normativa di matrice unionista (così, da ultimo, Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762) e dal D. Lgs. 201/2022;
- i modelli gestionali afferenti all'erogazione dei servizi pubblici locali ammessi dall'ordinamento comunitario ed elencati al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. 201/2022 contemplano, fra le modalità di assegnazione del servizio:
 1. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'art. 15, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
 2. affidamento ad una società mista, secondo le modalità previste dall'art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
 3. a affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione Europea, secondo le modalità previste dall'art. 17;
 4. limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
- tramite l'adozione di un metodo di affidamento fondato sulla gara trovano adeguata soddisfazione le esigenze della concorrenza per il mercato, posto che il confronto competitivo si svolge nella fase di selezione dell'affidatario del servizio e consente di ottenere il medesimo risultato della concorrenza nel mercato, ossia l'eliminazione degli extra-profitti di monopolio;
- in relazione al territorio del Comune di Abbadia San Salvatore appare maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale procedere all'affidamento del servizio in questione mediante gara a evidenza pubblica esperita per la selezione del soggetto affidatario del servizio (anche facendo ricorso alle diverse forme del Partenariato Pubblico Privato), non rappresentando al contrario la costituzione di una società mista o l'affidamento secondo lo schema dell'*in house providing* uno strumento gestionale coerente con le effettive necessità del medesimo Comune;

DATO ATTO:

- che ai fini di una puntuale e tempestiva indizione e di un successivo espletamento della procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio di illuminazione pubblica nel territorio comunale, è opportuno avviare quanto prima ogni più opportuna operazione funzionale al reperimento dei dati e delle informazioni occorrenti allo svolgimento, da parte del Comune di Abbadia San Salvatore, delle proprie prerogative istituzionali (ivi inclusa la predisposizione degli atti di gara), in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio di cui trattasi;
- che l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede che per i servizi pubblici locale "a rete" di rilevanza economica (fra i quali è peraltro quantomeno dubbia la riconducibilità del servizio di illuminazione pubblica, consistendo lo stesso in un servizio di natura prettamente locale, non interessato da interconnessione con altre reti ubicate a

livello di area vasta) debbano essere organizzati per ambiti o bacini dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, prefigurandone la medesima norma l'individuazione da parte delle Regioni in corrispondenza ai requisiti territoriali provinciali, salvo motivata adozione di criteri diversi;

- che allo stato, e indipendentemente dalla possibilità di qualificare o non il servizio di illuminazione pubblica quale "servizio a rete" così come definito dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 201/2022, va rilevato che non risulta esser stato istituito dalla Regione Toscana – in relazione al servizio pubblico in questione - l'ambito territoriale di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- che alla luce del quadro normativo sopra delineato, e in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, il Comune ha pertanto la facoltà di indire sin da subito (e in forma singola) la gara finalizzata all'affidamento del servizio di illuminazione pubblica;

RITENUTO comunque di inquadrare il servizio in questione tra i servizi pubblici locali non a rete;

VISTA la competenza del Consiglio Comunale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, in virtù dell'art. 42 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, ove è prescritto che «*Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: [...] e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*»;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. N° 267/2000;

Con voti espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti:

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 3 (Leli A., Baiocchi F.B., Tondi Giorgio)

DELIBERA

- 1) di annullare, per le motivazioni dette in premessa, la precedente Delibera di C.C. n. 12 del 17/01/2023;
- 2) di assumere il servizio di illuminazione pubblica come servizio pubblico locale non a rete, da externalizzare previo affidamento da assentire conformemente ai principi comunitari in materia di assegnazione dei servizi pubblici locali ed ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 23/12/2022 n. 201;
- 3) di approvare la allegata relazione ex art. 14 comma 3 del D. Lgs. 201/2022 relativa al servizio di illuminazione pubblica, atta a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di approvare, per l'effetto e per tutte le motivazioni espresse in narrativa (facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), la proposta di avviare e porre in essere tutte le attività strumentali all'affidamento del servizio di illuminazione pubblica all'interno del territorio comunale, il tutto con l'obiettivo di individuare il nuovo gestore mediante l'espletamento di apposita procedura concorsuale (anche facendo ricorso alle diverse forme del Partenariato Pubblico Privato) conforme ai principi previsti dalla normativa vigente in materia;
- 5) di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgv. 201/2022 per i servizi pubblici non a rete, in assenza degli atti e degli indicatori che le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri devono predisporre le condizioni, gli obiettivi e gli standard di gestione sono quelli espressi nella allegata relazione ex art. 14 comma 3 del D. Lgs. 201/2022 e che, per quanto riguarda la trasparenza e l'assicurazione della diffusione dei dati di gestione, questi saranno rispettati facendo riferimento alle linee guida n.09 di ANAC approvate con Delibera n. 318 del 28/03/2018;
- 6) di dare mandato agli uffici e alla Giunta Comunale, per quanto di rispettiva competenza, per l'adozione di tutti i successivi atti strumentali all'attuazione di quanto stabilito con la presente deliberazione.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti:

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 3 (Leli A., Baiocchi F.B., Tondi Giorgio)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D.Lgs. N° 267 del 18/08/2000.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente

Dott. Fabrizio Tondi

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.